



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°4 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Scala Marina nata a Roma il 20/06/1959 matr. 16512 c.f. **SCLMRN59H60H501N**

Avv.ti : Turrà Sergio cf. **TRRSRG50E20F8390** **Vallifuoco** Daniela c. f. **VLLDNL71E49F839D**
Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.266540 del 19/04/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .9723/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015 e notificata a questa Amministrazione, il 07/01/2016.

Il Tribunale di Napoli , in accoglimento della domanda *attore*a proposta dalla dip. Scala Marina contro l'Ente regionale, volta al pagamento delle differenze retributive così come statuito dalla sentenza n. 12184/2013 del Tribunale di Napoli, ha condannato la Regione Campania al



pagamento in favore della predetta ricorrente dell'importo di €. 16.004,18, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.40000 comprensivi di spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 298800 del 03/05/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 494370 del 19/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VC2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 298800 del 03/05/2016 ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 03 , con nota prot .n. 476878 del 13/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .9723/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 07/01/2016.

TOTALE DEBITO

€. 24.396,50

Dip. Scala Marina matr. 16512

Differenze retributive	€. 16.004,18
Interessi legali al 27/01/2017	€. 970,83
Oneri riflessi	€. 4.284,82
IRAP	€. 1.360,35
	€. 22.620,18

Competenze per spese di giudizio Avv.ti Turrà S. Vallifuoco D. €. 1.776,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 266540 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n . 9723/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 07/01/2016.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 476878 della U.O.D. 03

5/09/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0266540 19/04/2016 07,54
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



20 APR.

CC- 3186-3186/2014, 251-1778/2015 – Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza in tabella, rese nei procedimenti
emarginati.

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Scala Marina	9723/15 (proc.)	Trib. Napoli Lavoro
Scala Marina	9723/15 (attore)	Trib. Napoli Lavoro
Annunziata Vincenzo+altri	271/16	Trib. Napoli Lavoro
Vernillo Giuseppe +altri	8687/15	Trib. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

2 copie Es. pres
2 copie Es. avv

CC 3186/14 del di lavoro

03 copie obliquo

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.

Richiedente: Turrà

Xerografia GRATIS Vallifuoco

(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)

Napoli, 10/12/15

Napoli, 10/12/15

STUDIO LEGALE
Avv. SERGIO TURRÀ
Patrocinio Magistratura Superiore
REPUBBLICA ITALIANA
NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione lavoro

9723

Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, alla udienza di discussione del 01.12.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8046 del Ruolo Gen. **LAVORO** dell'anno 2014

TRA

SCALA MARINA, rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Turrà e dall'avv. Daniela Vallifuoco, come in atti;

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura regione, come in atti.

Resistente

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato in data 27.3.2014 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva che con sentenza n. 12184 del 2013 del Tribunale di Napoli – sezione Lavoro – dichiarava il diritto dell'istante all'inquadramento, a far data dal 01.4.1999, nella posizione economica D3 di cui al CCNL Comparto Regioni- Autonomie Locali e per l'effetto condannava la Regione Campanai a al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive a decorrere dal 23.4.2007, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo

Agiva, pertanto, per la condanna della società al pagamento delle somme specificate in ricorso.

Ritualmente evocata in giudizio con atto notificato la Regione Campania si costituiva regolarmente, chiedendo il rigetto del ricorso.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0012020 11/01/2016 10,37
Mitt. : SCALA 9723

Ans. : Avvocatura Regionale

2016

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il presente giudizio ha ad oggetto la sola specificazione del credito e la verifica della corretta applicazione dei criteri per la determinazione dello stesso, sulla base della pronuncia sull'an.

Considerata la documentazione agli atti, osserva il Tribunale che i calcoli elaborati da parte attrice, alla stregua della documentazione esibita, sono corretti, in quanto rispettosi della statuizione e della normativa di riferimento.

Gli stessi, pertanto, vanno posti a base della decisione.

Di conseguenza va emessa sentenza di condanna al pagamento della somma specificata in parte dispositiva.

Pertanto, conformemente ai conteggi allegati ai ricorsi, rispettosi delle fonti di riferimento, la Regione Campania va condannata al pagamento di € 16.004,18, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità dei giudizi proposti.

PQM

Il Giudice Onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione

- condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente di € 16.004,18, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 comprensivi di spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, il 01.12.2015

IL GIUDICE

dr. Pierfrancesco Peluso

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
pronunciata a resa pubblica all'udienza del 1-12-15

Napoli, 2 DIC. 2015

Il Cancelliere

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t.,
con sede in Napoli alla Via S. Lucia 81.

7 GEN 2016

L'UFFICIALE CHE FIRMARÀ
DE LUCA ALBERTO

LEGALE
IO TURP
trature Sup.
VA TURP
Sanfelice. 2.
551 33 54

Sentenza Tribunale di Napoli di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 9723/2015

Dip. Scala Marina

Avv. Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela

Diritti e onorari			1.400,00
			1.400,00
CPA	4%	1.400,00	56,00
			1.456,00
IVA	22%	1.456,00	320,32
TOTALE FATTURA			1.776,32
RITENUTA	20%	1.400,00	280,00
NETTO A PAGARE			1.496,32



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0476878 13/07/2016 10,28

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad...

Rsu. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.10.



*Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE*

Oggetto: Relazione delibera debito fuori bilancio
Scala Marina
riscontro nota prot.876370 del 16/12/2015

La sentenza n. 9723/2015 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dalla dipendente Scala Marina per la quantificazione delle somme riconosciute alla stessa con la sentenza n. 12184/2013 che, testualmente, dichiarava il diritto del ricorrente, a far data dal 1/4/1999, nella posizione economica D3 di cui al CCNL e, per l'effetto, condannava la Regione al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 23/4/2007, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. La presente decisione, quindi, condanna la Regione al pagamento di € 16.004,18, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.400,00.

Si fornisce, pertanto, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, una sintetica relazione della vicenda fattuale.

La dipendente Scala assunto ai sensi della L. 730/1986 con la VI q.f., veniva reinquadrata nella settima q.f. con decreto dirigenziale n. 1539 del 31/8/2001 e ricollocata in in categoria D/1 per effetto della riclassificazione professionale a far data dal 1/4/1999.

Il CCNL 31/3/1999 ha, infatti, introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in categorie, all'interno delle quali trovano collocazione i diversi profili professionali i cui contenuti sono esemplificati in termini generici nella tabella A allegata al contratto stesso.

L'art. 3 del CCNL, al comma 6, dispone che "Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell'allegato A". Al comma 7 è previsto che "nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13".

Secondo l'art. 13, nell'ambito delle categorie B e D, i profili professionali sono suddivisi in due gruppi con differenti trattamenti tabellari iniziali, corrispondenti alle posizioni B1 e B3 e D1 e D3. Le posizioni B3 e D3 rappresentano quindi, contemporaneamente, posizioni di sviluppo economico orizzontale per i profili che nascono in B1 e D1, e trattamento tabellare iniziale per i particolari profili in esse collocate, per i quali è possibile l'accesso dall'esterno o dall'interno attraverso selezione. Con l'entrata in vigore del CCNL 31/3/1999, hanno quindi trovato collocazione nella posizione economica D3 i dipendenti che erano precedentemente ascritti all'VIII qualifica funzionale, sulla base del dato oggettivo rappresentato dalla qualifica funzionale e dal trattamento

A

economico fondamentale in godimento, secondo le prescrizioni della tabella C "Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione", allegata al contratto.

La dipendente proponeva ricorso per ottenere il "collocamento, a far data dal 1/4/1999, nella posizione economica D3", nonché "nella posizione economica D4 dal 1/7/99, D5 dal 1/4/00, D6 dal 1/10/04" con le conseguenti differenze retributive.

Con nota prot. 342122 del 7/5/2012, il Dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento rappresentava, ferma l'impossibilità di prevedere reinquadramenti per mansioni, riclassificazione dei profili posseduti, reinquadramenti operati in sede di stipula dei contratti individuali e qualsiasi altra operazione in contrasto con le prescrizioni della citata tabella C, che la previsione contenuta nell'allegato A del CCNL secondo cui "Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3" dovesse leggersi unitamente all'art. 3, commi 6 e 7, del CCNL 31/3/1999 per cui gli enti hanno il potere di individuare, in maniera autonoma, tutti i profili professionali necessari alle proprie esigenze e di collocarli nelle diverse categorie nel rispetto delle declaratorie contenute nell'allegato A. In tale ambito, gli enti provvedono ad individuare anche i profili da collocare nelle posizioni tabellari B3 e D3. La collocazione nei profili professionali, in ogni caso, ha un contenuto esclusivamente oggettivo e non produce effetti automatici sull'inquadramento dei dipendenti. Ogni dipendente, pertanto, è inquadrato in base alla ex qualifica di appartenenza nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita (in tal senso si v. parere ARAN n. 399/3E3).

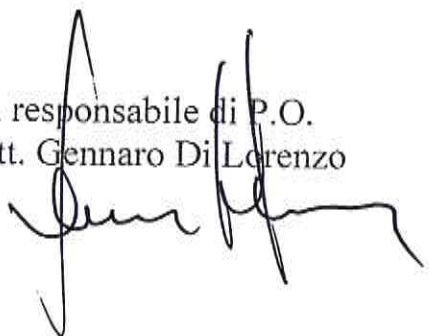
Anche per quanto riguarda la richiesta delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nella categoria D3, si rappresentava il principio generale in materia di pubblico impiego quello secondo il quale le competenze economiche spettanti al pubblico dipendente sono strettamente correlate all'effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita. Secondo la giurisprudenza del G.A., infatti, "in materia di pubblico impiego, ove la legge non disponga altrimenti, la retroattività della nomina o della promozione non comporta di norma anche la retroattività dello stipendio o dell'aumento; la scissione tra decorrenza giuridica ed economica nell'ambito del rapporto di pubblico impiego deriva dall'applicazione del canone di sinallagmaticità delle prestazioni, secondo il quale l'Amministrazione deve retribuire attività effettivamente svolte e non prestazioni ascrivibili a mere finzioni collegate con la disposta retroattività degli effetti giuridici" (ex multis Cons. Stato, sez. I V, 11 aprile 2006, n.2020).

D'altro canto, l'invocata D.G.R.C. 1470/2000, come confermato dalla giurisprudenza di merito non ha previsto l'attribuzione di nuove qualifiche ma, ai dipendenti inquadrati in cat. D ed in possesso sia del diploma di laurea che dell'abilitazione professionale, l'attribuzione dei profili professionali ricollegabili a detti titoli "senza modificazione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica rivestita".

Dalla lettura della decisione dedotta in deliberazione si legge, tuttavia, che il Tribunale di Napoli, con la decisione n. 12107/2013, non pervenuta agli atti della Direzione, con una sentenza di mero accertamento, accoglieva il ricorso nei termini sopra descritti e il dipendente, pertanto, proponeva ricorso per la quantificazione delle somme dovute, accolto appunto con la sentenza n. 9723/2015.

La stessa ha costituito l'esito di un giudizio che, come rilevato dal Giudicante, ha avuto ad oggetto "la sola specificazione del credito e la verifica della corretta applicazione dei criteri per la determinazione dello stesso, sulla base della pronuncia sull'an"

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo

